

CHIARIMENTO 1

BUONGIORNO, IN RELAZIONE ALLA RDO DI CUI ALL'OGGETTO SI CHIEDONO GENTILMENTE MAGGIORI SPECIFICHE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA PROVVISORIA. NELLO SPECIFICO CHIEDIAMO DI DEFINIRE I SOGGETTI "FIDEIUSSORE" E "GARANTE" PER POTER PRODURRE/RICHIEDERE SIA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (RIF. PUNTO 7 PAG. 15 DEL DISCIPLINARE), CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DA UN SOGGETTO IN POSSESSO DEI POTERI NECESSARI PER IMPEGNARE IL GARANTE (RIF. PAG. 16 DISCIPLINARE).

RISPOSTA

Con specifico riferimento alla cauzione provvisoria e alla possibilità di prevedere, qualora si tratti di garanzia fideiussoria, che la stessa sia corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, l'ANAC ha avuto modo di precisare, nel Bando tipo n. 2/2017 che tale prescrizione, al pari della richiesta dell'autenticazione della firma del fideiussore, ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante la serietà della garanzia. Altresì, la garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 1) in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 2) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 3) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

Ciò premesso, si precisa che:

- con il termine "fideiussore" o "garante" si fa riferimento a soggetti che possono rilasciare la cauzione, ovvero: le *"imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività"* oppure gli *"intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa"*.

CHIARIMENTO 2

BUONGIORNO VOLEVAMO SAPERE CONSIDERATO CHE IL SOPPRALLUOGO E' OBBLIGATORIO PER ALMENO UNA DELLE SEDI DEI PRESIDI, SE È PREVISTO UN CALENDARIO PER FARLI O IL CONTATTO DI CHI SI DEVE CHIAMARE PER FISSARE LO STESSO.

RISPOSTA

Per il sopralluogo può essere contattato il sig. Patrizio Massari (patrizio.massari@laziodisco.it) come chiaramente espresso nel Disciplinare all'art. 11, a cui si rinvia.

Si ricorda che il termine per il sopralluogo è il 30 novembre p.v.